

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO

Approvati dal Collegio dei Docenti del 2 aprile 2014
e modifiche del 27 ottobre 2014

CREDITO SCOLASTICO E CREDITO FORMATIVO

Istruzioni operative e fondamentali riferimenti normativi

Il **credito scolastico** tiene conto del profitto strettamente scolastico dello studente, il **credito formativo** considera le esperienze maturate al di fuori dell'ambiente scolastico, in coerenza con l'indirizzo di studi e debitamente documentate.

CREDITO SCOLASTICO

A. Riferimenti normativi fondamentali

D.M. 24/02/2000 art. 1 comma 2

La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative all'interno della scuola di appartenenza non dà luogo all'acquisizione di crediti formativi, ma concorre unicamente alla definizione del credito scolastico in quanto parte costitutiva dell'ampliamento dell'offerta formativa della scuola.

D.M. 16 dicembre 2009, n. 99 "Criteri per l'attribuzione della lode nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e tabelle di attribuzione del credito scolastico"

Con il D.M. 16 dicembre 2009, n.99 "Criteri per l'attribuzione della lode nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e tabelle di attribuzione del credito scolastico" sono stati ridefiniti dal MIUR, all'art. 1, i criteri per l'attribuzione del credito scolastico, secondo una nuova tabella sotto riportata:

TABELLA A

(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n. 42/2007)

Media dei voti	Nuova Tabella (sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323)		
	III anno	IV anno	V anno
$M = 6$	3-4	3-4	4-5
$6 < M \leq 7$	4-5	4-5	5-6
$7 < M \leq 8$	5-6	5-6	6-7
$8 < M \leq 9$	6-7	6-7	7-8
$9 < M \leq 10$	7-8	7-8	8-9

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Al fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente.

Sempre ai fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico.

Il **credito scolastico**, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi.

Il riconoscimento di eventuali **crediti formativi** non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.

B. Criteri di attribuzione dei punteggi: istruzioni per l'uso

1. Se la Media dei voti risulta **pari o superiore al decimale 0,5** si attribuisce il **punteggio più alto della banda** di appartenenza;
2. Se la Media dei voti è **inferiore al decimale 0,5** si attribuisce il **punteggio più basso della banda** di appartenenza;
3. Se la media dei voti supera la votazione di 8, automaticamente viene attribuito, salvo casi specifici e motivati, il massimo della fascia essendo implicito un atteggiamento scolastico estremamente positivo;
4. Agli studenti delle classi **terze e quarte** per i quali sia stata espressa una valutazione positiva dopo la **sospensione del giudizio**, viene attribuito dal Consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, il **punteggio minimo** previsto dalla banda di oscillazione di appartenenza a meno che l'esito della prova di recupero sia superiore a 8.
5. In presenza di insufficienze che il Consiglio di Classe ritiene comunque di portare a 6 si attribuirà il punteggio minimo.
6. Il **punteggio minimo** previsto dalla banda **può inoltre essere incrementato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione di appartenenza**, purché si verifichino due **delle** seguenti condizioni:
 - A) Lo studente ha partecipato con interesse e impegno alle attività didattiche.
 - B) Lo studente ha partecipato ad attività integrative dell'Offerta Formativa (**CREDITO SCOLASTICO**). Segue elenco:
 - 1) Stage estivi e **ASL solo se non curricolari**
 - 2) giornalino
 - 3) attività teatrale
 - 4) partecipazione negli organi collegiali d'Istituto
 - 5) progetti di solidarietà
 - 6) campionati studenteschi o tornei d'Istituto
 - 7) corsi di lingua
 - 8) attività di promozione della scuola
 - 8) altro.....

C) Lo studente ha prodotto la **documentazione di qualificate esperienze formative**, acquisite **al di fuori della scuola** di appartenenza (**CREDITO FORMATIVO**), e da cui derivano competenze coerenti con le finalità didattiche ed educative previste dal POF.

D) Lo studente ha dimostrato assiduità nella frequenza (almeno 96%)

CREDITO FORMATIVO

A. Riferimenti normativi fondamentali
--

DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2

1. Ai fini previsti dal presente regolamento, il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino **competenze coerenti con il tipo di corso** cui si riferisce l'esame di Stato; **la coerenza**, che può essere individuata nell'omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro concreta attuazione, è **accertata** per i candidati interni e per i candidati esterni, rispettivamente, **dai consigli di classe e dalle commissioni d'esame**. I consigli di classe e le commissioni d'esame potranno avvalersi, a questo fine, del supporto fornito dall'amministrazione scolastica e dall'Osservatorio di cui all'articolo 14. Il Ministro della pubblica istruzione individua le tipologie di esperienze che danno luogo al credito formativo con proprio decreto.

2. Le certificazioni comprovanti attività lavorativa devono indicare l'ente a cui sono stati versati i contributi di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative che escludano l'obbligo dell'adempimento contributivo.

D.M. n. 49 del 24.2.2000

“Decreto ministeriale concernente l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi”

Art. 1

1. Le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi [...] sono acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle **attività culturali, artistiche e ricreative**, alla **formazione professionale**, al **lavoro**, all' **ambiente**, al **volontariato**, alla solidarietà, alla **cooperazione**, allo **sport**.

Omissis

Art. 2

1. I criteri di valutazione delle esperienze citate all'art.1 devono essere conformi a quanto previsto all'art.12 del D.P.R. 23.7.1998, n.323 e tener conto della rilevanza qualitativa delle esperienze, anche con riguardo a quelle relative alla formazione personale, civile e sociale dei candidati.

2. I consigli di classe procedono alla valutazione dei crediti formativi, sulla base di indicazioni e parametri preventivamente individuati dal collegio dei docenti al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei consigli di classe medesimi, e in relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri dell'indirizzo di studi e dei corsi interessati.

Omissis

Art. 3

1. La documentazione relativa all'esperienza che dà luogo ai crediti formativi deve comprendere in ogni caso una attestazione proveniente dagli enti, associazioni, istituzioni presso i quali il candidato ha realizzato l'esperienza e contenente una sintetica descrizione dell'esperienza stessa.

B. Parametri di valutazione dei crediti: istruzioni per l'uso

Le esperienze, al fine di una valutazione per il credito formativo, devono contribuire a migliorare la preparazione dell'alunno attraverso l'acquisizione di competenze ritenute coerenti con gli obiettivi del corso di studi seguito in relazione

1. all'omogeneità con i contenuti tematici del corso
2. alle finalità educative della scuola
3. al loro approfondimento
4. al loro ampliamento
5. alla loro concreta attuazione.

Perché l'esperienza sia qualificata deve avere **carattere di continuità** ed essere realizzata presso enti, associazioni, istituzioni, società che siano titolate a svolgere quella tipologia di attività. L'alunno deve partecipare all'esperienza con un **ruolo attivo** e non limitarsi a semplice auditore.

Le esperienze sopra indicate devono essere praticate presso ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI e SOCIETA' legalmente costituite, ISTITUZIONI, ENTI, SOCIETA' SPORTIVE aderenti alle diverse FEDERAZIONI riconosciute dal CONI

C. Tipologie specifiche di esperienze

1. Formazione linguistica

- Certificazioni Europea di Lingue straniere rilasciate da agenzie riconosciute.
- Certificazioni rilasciate da scuole accreditate durante un soggiorno all'estero di almeno due-tre settimane

2. Formazione informatica

- Patente europea di informatica (ECDL)
- Competenze informatiche certificate da enti riconosciuti

3. Partecipazione ad attività in ambito sportivo

- Attività sportiva agonistica in Campionati Federali (FIPAV, FIFA o altre Federazioni sportive)
- Funzione e collaborazione nella figura di allenatore o aiuto allenatore e animatore sportivo.
- Attività di arbitro o giuria
- Corsi di formazione certificati di: bagnino e salvataggio, primo soccorso, Croce Rossa o affini.

4. Attività di volontariato

- Presso Associazioni (Enti, Fondazioni, etc.) legalmente costituite con certificazione dello svolgimento dell'attività da almeno un anno scolastico e con descrizione sintetica dei compiti e delle funzioni

5. Attività artistiche

- Frequenza di Conservatori pubblici
- Frequenza di accademie di danza
- Frequenza di Scuole di musica

La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire all'Istituto sede di esame entro il 15 maggio dell'anno in corso per consentirne l'esame e la valutazione da parte degli organi competenti.